

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - nell'ambito del ricorso iscritto al n. 2246/2022 R.G. con decreto n. 1423 del 3.03.2022, ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma - R.G. n. 2246/2022

2. Nome del ricorrente:

AMORI NICOLE, C.F. MRANCL80E46H501C, nata a Roma, il 06/05/1980 e residente a Sutri (VT), in Via di Sant'Antonio Abate, 37 cap. 01015,

PARIS SERENA, C.F. PRSSRN81B66H501C, nata a Roma, il 26/02/1981 e residente a Monterosi (VT), in Via Strada Nuova, 52 cap. 01030

TONETTI ELIANA, C.F. TNTLNE81L54H534Q, nata a Ronciglione, il 14/07/1981 e residente a Sutri (VT), in Viale della Stazione, 45/2 cap. 01015

rappresentati e difesi dagli Avv. Valentina Piraino
(C.F.PRVNNT80H41H501E;

pec:valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org) e Antonino Grillo GRLNNN89T16E974Z – pec: antoninogrillo89@pec.it) Fax: 0664260338, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in via Rodolfo Lanciani 69, cap 00162 Roma.

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F. 97248840585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello

Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. NICOLINI” DI CAPRANICA (C.F. 80018870560), in persona del Dirigente scolastico *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” – CIVITA CASTELLANA (C.F. 80017690563), in persona del Dirigente scolastico *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROBERTO MARCHINI” – CAPRAROLA (C.F. 90056680565), in persona del Dirigente scolastico *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

NONCHE’, NEI CONFRONTI DI

- Dappio Silvia, Via Giovanni XXIII n. 4, Sutri (VT) – 01015

3. Sunto dei motivi di ricorso:

Gli odierni ricorrenti sono docenti in possesso del diploma di “Liceo linguistico - Progetto Brocca” conseguito nell’ a. s. 1999/2000 e nel luglio 2020, avendone pienamente titolo, presentavano domanda per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per la Provincia di Viterbo.

Con il provvedimento n. 2964 del 1.9.2020, l’Ufficio X -Ambito territoriale di Viterbo disponeva la pubblicazione delle GPS del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, poi ripubblicate con provvedimento prot. N. 3392 dell’11.9.2020 e le ricorrenti venivano pertanto inserite nelle sopracitate graduatorie.

con i provvedimenti *quivi* impugnati le Amministrazioni resistenti hanno decretato le esclusioni delle docenti dalle GPS di I fascia e dalle relative graduatorie di istituto di II fascia;

Più in particolare, nei provvedimenti di depennamento, oggetto di impugnazione, si specifica che la ragione per cui si procede al depennamento è la carenza del titolo di accesso valido per l'inserimento nelle GPS. Nello specifico il provvedimento avente prot. n. 1810/2022, richiamata l'O.M. 60/2020, specifica che *"il diploma di maturità linguistica-Sperimentazione Brocca conseguito dalla sig.ra **Amori Nicole** non costituisce titolo di d'accesso valido per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza di I fascia per la scuola primaria e dell'infanzia su posto comune ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020(TAB A/1 sez. A)"*.

Nel provv. 1871 del 07.02.2022, indirizzato a **Paris Serena**, si può leggere che *"dalla visura della pergamena di diploma dell'aspirante, risulta l'intestazione "Istituto Liceo Scientifico Statale Antonio Meucci di Ronciglione" DIPLOMA di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Linguistico-Progetto Brocca", e quindi secondo l'errata interpretazione dell'amministrazione l'esclusione dalle GPS è decretata poiché "la docente non risulta in possesso di nessuno dei titoli previsti dalla TAB A/1 sez. A, allegata all'OM 60/2020, per l'accesso alle graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune". Nel provv. 996/U del 11/02/2022, indirizzato a **Tonetti Eliana**, si legge che *"dalla visura della pergamena di diploma dell'aspirante, risulta l'intestazione "Istituto Liceo Scientifico Statale Antonio Meucci di Ronciglione" DIPLOMA di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Linguistico-Progetto Brocca", anche qui si decreta l'esclusione delle GPS in quanto "la docente non risulta in possesso di nessuno dei titoli previsti dalla TAB A/1 sez. A, allegata all'OM 60/2020, per l'accesso alle graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune".**

Ed invero, i provvedimenti oltre ad essere soltanto succintamente ed erroneamente motivati, risultano essere anche errati per i motivi che di seguito si esporranno;

L'O.M. di cui si tratta, all'allegato A1, con riferimento ai casi di titoli a cui viene riconosciuto un valore abilitante, alla lettera b, indica : *"titolo di studio conseguito entro l'anno 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della Scuola Magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione **ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n.27**"*

Detta circolare, ha regolamentato le sperimentazioni ad indirizzo linguistico e pedagogico dettandone l'assetto curriculare e orario al fine di definire la specificità dell'indirizzo linguistico tramite l'approfondimento dello studio di tre lingue europee unitamente ad altre materie che avrebbero reso il titolo direttamente spendibile nel mondo del lavoro

Veniva così adito il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio- Sede di Roma- sospendere, in via cautelare,

con provvedimento reso anche *inaudita altera parte*, l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui risultano lesivi degli interessi delle ricorrenti escludendole dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Viterbo oltre che dalle graduatorie d'istituto di II fascia, nonché assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela delle ricorrenti; nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e per l'effetto, annullarli , ordinando l'immediato reinserimento delle ricorrenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Viterbo e nelle relative graduatorie di istituto di II fascia;

I provvedimenti assunti dall'Amministrazione sono stati impugnati, con il ricorso introduttivo per i seguenti motivi di diritto:

1. **SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.**
2. **ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'. DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA. CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. .L. 241/90. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'.**
3. **SULLA NORMATIVA DI SETTORE IN MATERIA DI DIPLOMA MAGISTRALE LINGUISTICO**
4. **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO**
5. **SULLA RICHIESTE DI MISURE CAUTELARI, DA CONCEDERSI ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE**

4. **Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la Provincia di Viterbo del personale docente di scuola Infanzia e Primaria e nella II fascia delle graduatorie di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 dell'Ambito territoriale per la provincia di Viterbo, ossia tutti i docenti che, in virtù del richiesto reinserimento della ricorrente nelle citate graduatorie, sarebbero scavalcati in ragione del maggior punteggio delle stesse

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - nell'ambito del ricorso iscritto al n. 2246 /2022 R.G. con ordinanza n. 1423 del 3.3.2022, ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

5. Testo integrale del ricorso introduttivo;

6. Decreto 1423/2022 con contestuale autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

